



Settore IV

N. 30 di Rep.

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI / SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANCHE SOCIO SANITARIA INTEGRATA ED EDUCATIVA E AIUTO PERSONALE IN FAVORE DI ADULTI, ANZIANI, DISABILI E CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIA PSICHIATRICA, ATTRAVERSO L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI SOGGETTI QUALIFICATI

Oggi, 29 Novembre 2019, in Andria

Tra

Il Comune di Andria, nella persona del Responsabile del Settore IV Servizi alla persona Socio Sanitario e Pubblica Istruzione Dott/ssa Ottavia Matera nata in Andria il 30/07/1958, CF MTRTTV58L70A285C, residente in Andria in via Cappuccini n. 17 e domiciliata per la carica c/po Palazzo di Città.

Di seguito indicato anche semplicemente *Amministrazione*

E

L'OE Cooperativa Sociale Villa Gaia , in persona del Legale rappresentante pro – tempore Sig.ra Petruzzelli Marianna nata in Andria il 8/04/1976 con sede in Andria in Via Bruno Buozzi n. 53/55 P.IVA 03638410724

Iscritto all'Albo dei Soggetti Qualificati per la erogazione di servizi di assistenza domiciliare anche socio-sanitaria integrata ed educativa in favore di adulti, anziani, disabili anche minori e cittadini affetti da patologia psichiatrica, di seguito indicata semplicemente *Soggetto Qualificato*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art 1.

Il Soggetto Qualificato, dichiara di conoscere ed accettare, tutte le prescrizioni, gli obblighi, gli oneri e i vincoli, esplicitati nel bando di iscrizione all'Albo dei Soggetti Qualificati, nel disciplinare operativo e procedimentale che si intendono nella presente convenzione recepiti in ogni loro parte e contenuti quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il Soggetto qualificato, è consapevole ed accetta eventuali prescrizioni aggiuntive, anche non previste nel disciplinare operativo e procedimentale, che si rendano necessarie per adempiere a obblighi di rendicontazione e monitoraggio relativi a risorse di finanziamento specifiche , quali ad es i Fondi PAC anziani, Fondo Povertà.

Art 2.

Il Soggetto Qualificato, si impegna a fornire le prestazioni tutte, previste nel Progetto Socio Sanitario Personalizzato (PAI/PP), elaborato dall'Assistente Sociale responsabile del caso, previa valutazione dell'UVM, ove prevista, e condiviso e sottoscritto dall'utente.

Art 3

Il soggetto qualificato è tenuto ad assicurare la figura professionale richiesta nel PAI/PP e comunque a garantire:

- per il servizio SAD ed Aiuto Personale : Assistente Familiare Inquadramento (B1) CCNL coop soc
 - per il servizio ADI : OSS Inquadramento (C2) CCNL coop soc
 - per il servizio ADE : Educatore Professionale Inquadramento (D1/D2) CCNL coop soc
 - per il servizio di integrazione scolastica : OSS Inquadramento (C2) CCNL coop soc
 - per i servizi SAD e ADI resi in favore di utenti ultrasessantacinquenni non autosufficienti finanziati a valere sui fondi PAC : OSS Inquadramento (C2) CCNL coop soc
- a. il coordinamento del servizio mediante l'assegnazione di figura professionale adeguata e preventivamente comunicata al Settore Socio Sanitario.
 - b. personale idoneo, di provata capacità, onestà e riservatezza il quale dovrà astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e dovrà mantenere il più assoluto riserbo su quanto sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio
 - c. la continuità assistenziale degli operatori impiegati nei diversi interventi/servizi, al fine di favorire quel rapporto relazionale che è fattore determinante nella qualità dell'intervento socio-assistenziale e in



Settore IV

caso di sostituzione, l'affiancamento tra la persona uscente e quella entrante di almeno tre giorni, interamente a proprio carico;

- d. la gestione delle emergenze;
- e. le sostituzioni, in caso di necessità, con personale di pari qualifica;
- f. la flessibilità adeguata a fronteggiare le variazioni di calendario o di sospensione di intervento richieste dal servizio sociale o dall'utente per cause di forza maggiore, di tipo sanitario o familiare.

Il soggetto qualificato garantisce la formazione e l'aggiornamento del proprio personale. La formazione deve assumere valore strategico, coinvolgere tutta la struttura organizzativa, diventare strumento di promozione della qualità. In particolare per promuovere la qualità è necessario creare un meccanismo di formazione continua dentro l'organizzazione.

Il numero di ore destinate complessivamente all'aggiornamento non potrà comunque essere inferiore a 5 ore annue per ogni operatore, indipendentemente dal numero di utenti in carico.

Il soggetto qualificato tutela la sicurezza e la riservatezza dei cittadini-utenti e delle loro famiglie applicando le normative vigenti ed esplicitando anche un codice comportamentale a cui gli operatori, in particolare gli addetti all'assistenza di base, si attengano.

Annualmente l'Ambito Territoriale chiederà conto al soggetto qualificato dei percorsi formativi avviati e del monte ore destinato, in adempimento al presente articolo.

Art 4

Il Soggetto qualificato si dota di strumenti di controllo interno della qualità, intesa come autovalutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della produttività del servizio che eroga.

Il soggetto qualificato per mantenere la sua legittimazione deve effettuare l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare anche socio-sanitaria integrata ed educativa e aiuto personale nei confronti di tutti i cittadini beneficiari autorizzati dal Comune di Andria all'acquisto di interventi/servizi, nel pieno rispetto dei livelli quanti-qualitativi del servizio, delle procedure previste e di tutte le condizioni (di qualità, economiche, ecc.) individuate nel presente progetto e nei suoi allegati. Parimenti deve garantire la disciplina che viene dettata per tutelare i cittadini non beneficiari di voucher sociali.

Gi interventi dovranno essere garantiti tutti i giorni dell'anno, compresi quelli festivi e prefestivi nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 21,30.

Il Soggetto Qualificato è tenuto a:

1. Garantire, in caso di cancellazione dall'Albo, la fornitura degli interventi previsti nei singoli progetti personalizzati, per un periodo di 15 giorni, al fine di permettere al cittadino la scelta di un altro fornitore.
2. Garantire il ritiro dei voucher (ove previsto in modalità cartacea) al termine dell'esecuzione della prestazione e mai in maniera cumulativa o preventiva alla stessa.
3. Vietare che il personale addetto all'assistenza accetti compensi, di qualsiasi natura, dall'utente e/o dalla sua famiglia.
4. Attenersi, nello svolgimento degli interventi, a quanto indicato nel Progetto socio-sanitario personalizzato collaborando con il personale sanitario eventualmente coinvolto e con l'assistente sociale incaricato del caso.
5. Attivare il servizio entro 5 giorni lavorativi, per il servizio ordinario, ed entro 24 ore, per quello urgente, dall'invio del fax o dell'e-mail da parte dell'assistente sociale.
6. Osservare le prescrizioni di cui al D.Lgs n. 196/03, ai fini del trattamento e della tutela dei dati personali, in special modo sensibili, di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento del servizio.
7. Tenere, presso il domicilio dell'utente, una scheda individuale in doppia copia, da dove risulti il nominativo dell'utente, il numero delle ore giornalmente effettuate per tipologia d'intervento, firmate dal personale che svolge il servizio e controfirmate dall'utente.
8. Ritirare, entro i primi sette giorni lavorativi del mese successivo all'erogazione del servizio, dal domicilio dell'utente, una copia della scheda delle presenze mensili degli operatori, controfirmate dall'utente stesso e inviarle al Settore Socio Sanitario (una copia della scheda deve rimanere all'utente).
9. Emettere fattura mensile redatta secondo le formalità e completa dei dati e della documentazione prescritta al Paragrafo III parte Seconda del Disciplinare Operativo e Procedimentale.
10. Emettere fatturazione distinta per gli utenti ammessi a fruire dei servizi domiciliari a valere su specifici finanziamenti Nazionali o di altri enti.
11. garantire tutti gli obblighi nel presente articolo non richiamati, ma previsti nella sezione seconda paragrafo IV del disciplinare operativo e procedimentale.



Settore IV

L'offerta volontaria, da parte del fornitore qualificato di interventi/servizi con standard quanti-qualitativi superiori e migliorativi, rispetto a quelli individuati dall'Amministrazione Comunale di Andria, va a vantaggio dell'utenza e non modifica le condizioni economiche ed operative fissate nel contratto stipulato.

Art 5

Il soggetto qualificato autonomamente scelto dal cittadino-utente ammesso a fruire del voucher sociale, è tenuto a:

- stipulare con il cittadino-utente e/o la sua famiglia un contratto, redatto sulla base delle indicazioni essenziali individuate nel Modello n. 3. Il fornitore può introdurre, in tale schema, sempre in riferimento agli interventi autorizzati e senza alcun costo aggiuntivo, ulteriori elementi migliorativi della qualità del progetto assistenziale. Nel contratto possono essere previsti, altresì, servizi non autorizzati, ma richiesti, espressamente, dal cittadino beneficiario del voucher sociale, che li acquisterà a proprie spese;
- comunicare la propria eventuale cancellazione definitiva dall'Albo dei soggetti qualificati, ai cittadini-utenti autorizzati con i quali ha stipulato un contratto di servizio, garantendo, comunque, la fornitura degli interventi previsti nei singoli progetti personalizzati, per un periodo **di 15 giorni**;
- tener conto delle variazioni di calendario o di sospensione dell'intervento richieste dai servizi o dall'utente per cause di forza maggiore di tipo sanitario o familiare;
- garantire al cittadino-utente, il diritto alla privacy e assicurare comportamenti, da parte dei propri operatori, volti alla tutela della sicurezza personale dei cittadini e al controllo dell'accesso alle loro abitazioni. A questo scopo, elabora un codice comportamentale (es.: tenuta delle cartelle personali degli utenti, sistema di riconoscimento dei propri operatori assistenziali, specialmente in caso di sostituzione) al quale i propri addetti devono attenersi;
- informare immediatamente, anche telefonicamente, il Servizio Sociale, nel caso in cui, il personale addetto, presentandosi a casa del cittadino-utente, ne rilevi l'assenza. Il Servizio Sociale si attiverà per verificare i motivi di tale assenza e dell'impedimento all'attuazione degli interventi previsti. Se il fornitore non comunica al servizio sociale l'assenza dall'abitazione del cittadino-utente, non ha diritto al pagamento degli interventi non resi.

Art 6

L'OE qualificato, con la richiesta di iscrizione all'Albo dei Soggetti Qualificati, assume l'obbligo di mantenere i requisiti che hanno giustificato tale legittimazione e, particolarmente ne hanno garantito i livelli di qualità soggettivi ed oggettivi, che lo rendono idoneo a fornire prestazioni sovvenzionabili.

L'OE, entro **3 giorni** dalla richiesta di prestazione dell'utente autorizzato, deve prendere contatti con lo stesso, prendere atto degli elementi del progetto socio-sanitario personalizzato (PAI) e stipulare il contratto con l'interessato. Copia del contratto sottoscritto per la concretizzazione del servizio, deve essere trasmessa al Servizio Sociale entro e non oltre il giorno successivo alla data della stipula con la comunicazione della data di inizio dell'intervento, che deve avvenire entro cinque giorni da tale stipula. In caso di urgenza, il servizio deve essere attivato entro 24 ore dall'invio del fax o dell'e-mail dell'assistente sociale ed entro i tre giorni successivi si provvederà a stipulare il contratto.

Nel contratto deve essere riportato il nominativo del personale addetto alla realizzazione del PAI con indicazione dell'inquadramento contrattuale dello stesso

Per gli utenti con prestazioni di assistenza domiciliare integrata e per gli utenti ammessi alle Cure Domiciliari Integrate a valere su risorse PAC ovvero su altre fonti di finanziamento a destinazione vincolata, va garantita la presenza del coordinatore del servizio al primo intervento al domicilio dell'utente al fine di impostare e sovrintendere la corretta realizzazione del progetto socio-sanitario personalizzato.

Il fornitore qualificato dovrà operare in collaborazione e sinergia con il Settore Socio Sanitario comunale comunicando tempestivamente l'eventuale impossibilità d'accesso al domicilio dell'utente o l'impossibilità di garantire l'intervento e qualunque altro elemento infici la realizzazione del servizio.

Il fornitore, decaduto dall'Albo, dovrà immediatamente consegnare al Settore IV tutta la documentazione connessa ai progetti socio-sanitari personalizzati, relativi ai cittadini-utenti autorizzati.

Il fornitore qualificato, deve presentare, mensilmente, al Settore IV per ciascun utente, un prospetto riepilogativo contenente le prestazioni effettivamente rese e la misura delle quote a carico dell'Amministrazione Comunale ed eventualmente a carico dell'utente.

Art 7

Il Comune esercita la vigilanza e il controllo sugli interventi svolti dal fornitore qualificato, con particolare riguardo al rispetto dei programmi e dei tempi di erogazione richiesti, alla continuità assistenziale degli stessi operatori presso il



Settore IV

medesimo utente, alla soddisfazione dell'utenza, alla corrispondenza delle prestazioni fornite con quanto richiesto e alla disponibilità al miglioramento continuo.

Nel caso in cui l'utente sia persona sola od abbia limitate capacità fisiche, ovvero un nucleo familiare di riferimento che non sia nelle condizioni di poter condividere consapevolmente il progetto personalizzato, il percorso assistenziale ed in particolare la scelta del Fornitore qualificato devono essere supportati dall'Assistente Sociale Responsabile del caso.

Le forme di controllo possono avere anche carattere ispettivo.

Per finalità di controllo l'ente si riserva:

- la possibilità di somministrare all'utenza questionari di gradimento del servizio;
- la possibilità di chiedere l'esibizione delle buste paga del personale addetto al servizio ed indicato nel contratto
- la possibilità di realizzare accessi diretti presso l'abitazione dell'utente

Art 8 .

Nel caso di particolari esigenze personali o di ricoveri ospedalieri che non consentano la regolare fruizione degli interventi già autorizzati, il cittadino-utente deve osservare le seguenti procedure:

- la famiglia o l'utente deve comunicare al fornitore la necessità di una sospensione dell'intervento/servizio entro e non oltre le 7.00 del giorno stesso di sospensione. Nel caso in cui la famiglia non rispetti il termine sopraindicato, l'utente si dovrà far carico esso stesso del pagamento degli interventi previsti e non realizzati. Si deroga a tale sanzione solo nei casi di eventi improvvisi e/o di ricoveri ospedalieri non programmati.

Se il fornitore qualificato non comunica al Servizio Sociale la verificata assenza dall'abitazione del cittadino-utente entro 24 ore, non ha diritto al pagamento degli interventi non resi a causa di tale assenza.

Una volta che il fornitore ha avuto comunicazione della durata presunta dell'interruzione del servizio nessun corrispettivo gli è dovuto per tale periodo.

Art 9

Il Settore IV, assegna i voucher sociali, tenendo conto delle risorse stanziare per i servizi domiciliari destinati ad anziani, disabili anche minori e cittadini affetti da patologia psichiatrica, nel vigente Piano di Zona e da fonti di finanziamento terze a destinazione vincolata per la realizzazione di servizi /interventi contemplati nel disciplinare operativo e procedimentale.

I voucher sociali (ove prodotti con modalità cartacea) sono ticket di colore diverso: i voucher sociali a totale carico del Comune si differenziano per colore da quelli in cui è prevista la contribuzione dell'utente.

Al fine di favorire risparmi di spesa, l'ente si riserva la gestione del voucher non in modalità cartacea ma mediante la redazione di elenchi riassuntivi di tutti gli elementi del voucher con abbinamento dell'utente all'OE prescelto.

Nel caso di contribuzione del cittadino-utente al pagamento degli interventi/servizi autorizzati, questi provvede come segue:

- il cittadino-utente liquida ed eroga, direttamente al fornitore, il costo del servizio a proprio carico. Il fornitore provvede a trasmettere mensilmente, al Comune per il pagamento della quota a carico dell'Ente, fattura fiscale accompagnata dai voucher sociali spesi dal cittadino / utente unitamente ad una attestazione circa l'avvenuto pagamento da parte del cittadino-utente delle quote a proprio carico.

Nel caso di totale o parziale copertura degli oneri finanziari da parte dell'Amministrazione comunale, il Settore IV provvede al pagamento degli interventi/servizi autorizzati, a mezzo della seguente procedura:

1. il fornitore trasmette, a cadenza mensile, al Settore Socio Sanitario:
 - fattura mensile distinta per tipologia di finanziamento (Fondi PDZ, FONDI PAC, Altri Fondi), per tipo di servizio per utente ammesso al servizio, per ore effettuate esplicitante l'importo a carico dell'ente, l'eventuale compartecipazione utente, l'importo al netto e l'ammontare dell'Iva dovuta.
 - prospetto riepilogativo per utente completo dei dati anagrafici e prospetto identificativo utente con identificazione per codice. Il prospetto dovrà indicare: numero di giorni/ore di effettiva prestazione, profilo professionale dell'operatore che ha effettuato la prestazione. Il predetto foglio deve essere controfirmato dall'operatore e dall'utente fruitore del servizio
 - i voucher sociali autorizzati ed effettivamente spesi dall'utente;
2. Il Comune provvede a riconoscere e a liquidare al fornitore scelto, la somma rendicontata, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.



Settore IV

Tutti i pagamenti sono effettuati dall'Amministrazione mediante bonifico bancario e saranno disposti a valere sul seguente conto dedicato per le commesse pubbliche (art 3 legge 136/2010), comunicato all'amministrazione in forma scritta prima della sottoscrizione della presente convenzione.

Per la gestione dei fondi PAC o di altri fondi e quindi per la gestione di PAI relativi ad utenti ammessi alla predetta misura può essere chiesta all'O.E iscritto all'albo, l' accensione di apposito conto corrente infruttifero, sul quale accreditare tutte le somme relative al finanziamento. La richiesta di accensione del conto sarà comunicata dall'Amministrazione e riscontrata entro 10 giorni dall'Operatore economico.

Ogni modifica del conto dedicato deve essere comunicata in forma scritta al Settore IV per procedere all'adeguamento delle comunicazioni sui flussi finanziari

E' fatta salva la possibilità per l'ente locale di disporre diverse modalità di pagamento o di rendicontazione dei servizi resi, rese necessarie dalla necessità di assolvere a precise esigenze di rendicontazione relative a fondi diversi da quelli comunali (vedi fondi PAC o Fondo Povertà)

ART. 10 Copertura finanziaria

La copertura finanziaria dei voucher sarà garantita a valere su diverse fonti di finanziamento.

Nessun obbligo è imputabile all'Ambito Territoriale in caso di mancato finanziamento del Voucher a seguito di esiguità risorse ovvero mancata disponibilità delle stesse per mancata approvazione del bilancio di competenza.

Resta inteso che la sottoscrizione del presente contratto non genera alcuna obbligazione economica diretta tra Ambito e OE iscritto a catalogo, in caso di mancata scelta dell'OE da parte dell'utente autorizzato alla fruizione del Voucher e conseguente impegno di spesa delle risorse da parte del Comune.

Art 11

La presente convenzione ha la seguente durata dal **01/12/2019 al 30/11/2022** (tre anni dalla data di approvazione definitiva dell'albo)

La durata della presente convenzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario al rinnovo dell'Albo fornitori a seguito della sua scadenza naturale.

La presente convenzione si risolve automaticamente in caso di cancellazione del Soggetto Qualificato dall'Albo.

Art 12

L'OE qualificato svolge le attività di cui alla presente convenzione, con autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a coordinarsi con il Settore IV.

Per tutto quanto non previsto in sede di stesura della presente convenzione si richiama quanto riportato nel disciplinare organizzativo e procedimentale del servizio.

ART. 13 Riservatezza e trattamento dei dati

Con la sottoscrizione della presente convenzione di accreditamento, il rappresentante legale dell' O.E Coop. Soc. Trifoglio nella personale di Petruzzelli Marianna è nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in nome e per conto del Comune di Andria – Settore IV, limitatamente alle attività descritte in premessa, impegnandosi alla piena osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati e decreti successivi, nonché alla correlata regolamentazione aziendale per le attività poste in essere

In tale veste ha l'obbligo di :

- Trattare i dati in modo lecito, secondo riservatezza e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ;
- Rispettare e adottare tutte le misure di sicurezza adeguate a prevenire e/o evitare la diffusione dei dati, il rischio di distruzione e perdita delle informazioni, anche accidentali, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità che si intendono perseguire con la presente Convenzione ;
- Mantenere la massima riservatezza sui dati di cui si effettua il trattamento;
- Nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati presso l'Ente, in virtù della presente Convenzione, specificando gli ambiti di operatività consentiti;
- Garantire che i dati oggetto di trattamento siano portati a conoscenza soltanto di personale opportunamente designate con specifiche istruzioni ed obbligate alla massima riservatezza;



Settore IV

- Di attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, per tutta la durata del presente accordo/convenzione ;
- Di specificare i luoghi/aree dove, in modalità fisica e logica, avviene il trattamento;
- Controfirmare per accettazione l'atto di nomina formale a "Responsabile esterno del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in allegato alla presente Convenzione.

Nel caso di mancato rispetto alle predette disposizioni il sig. Petruzzelli Marianna in qualità di "Responsabile esterno del trattamento dei dati", deve intendersi soggetto ai relativi obblighi e pertanto risponde direttamente ed in via esclusiva per eventuali violazioni di legge.

Con la presente Convenzione, i soggetti riportati nell'elenco nominativo di cui all'allegato 1 del presente Atto, sono nominati in qualità di soggetti esterni autorizzati al trattamento dei dati e sono soggetti all'osservanza degli stessi obblighi cui sono sottoposti tutti i dipendenti aziendali, ivi compresa l'osservanza del Regolamento interno all'utilizzo dei sistemi informatici e del Codice comportamentale vigente.

L'accesso ai dati personali ed alle categorie particolari di dati (dati sensibili e giudiziari) è limitato, con particolare rigore, alle informazioni il cui trattamento risulti strettamente necessario per l'adempimento dei compiti assegnati e connessi all'espletamento dell'attività (principio di minimizzazione)

ART. 14- Penali e risoluzioni del contratto

Salvo ogni altra conseguenza sull'iscrizione all'Albo è applicata, una penale pari al 10% dell'ammontare complessivo del Voucher nel caso in cui si accerti che per il medesimo servizio e per medesima tipologia di utenza si applichi una tariffa differente rispetto a quella applicata ed accettata in sede di qualificazione.

Il Settore IV si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la convenzione nel caso di grave inadempimento, qualora:

- accerti che l'OE qualificato non rispetti i tempi e le modalità per la rendicontazione delle risorse ove espressamente previste dalle Autorità di Gestione per i fondi vincolati.
- accerti che l'OE qualificato impieghi risorse umane non adeguate;
- accerti che l'OE qualificato di offerta sub-appalti in forma parziale o totale l'attività;
- accerti gravi irregolarità e negligenze dell'unità di offerta, previa contestazione al medesimo dei fatti addebitati;
- accerti che l'OE qualificato, dopo l'applicazione della penale, non eroghi il servizio rispettando gli obblighi derivanti dal presente contratto
- accerti che l'OE qualificato si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, che sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure che si trovi in stato di sospensione dell'attività;
- accerti la diffusione o vendita a terzi di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente contratto;
- l'OE qualificato non ottemperi alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART 15

La presente convenzione, ha natura di atto privato, previa sottoscrizione ed accettazione di tutte le clausole innanzi riportate, è sottoposta a relativa repertoriazione.

ART 16

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117
La presente convenzione è sottoscritta con modalità digitale il tra Dirigente del Settore IV – Avv. Ottavia Matera e Legale rappresentante dell'O.E. Qualificato sig. Petruzzelli Marianna ed è soggetta alla conservazione a norma ai sensi di legge.